



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO

Sezione I Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Marco Mancini	Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al N. 126-1/2024 R.G. P.U. promosso su ricorso depositato

DA

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 11.12.2023, [REDACTED] hanno presentato domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Alla domanda è stata allegata la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC, in persona del gestore della crisi dott.ssa Claudia Brambilla.

Con decreto del 22.12.2023, il Giudice designato ha richiesto ai debitori ed al gestore della crisi alcune integrazioni e chiarimenti, quanto alla proposta di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari ed alle cause del sovraindebitamento. In data 9.01.2024, i ricorrenti hanno depositato la documentazione richiesta, modificando la proposta nei termini di cui meglio si dirà. È stata, altresì, prodotta una relazione integrativa redatta dal Gestore della Crisi.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili, essendosi rilevato, anche a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti resi, che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che i ricorrenti hanno la propria residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in [REDACTED] ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

Sent. 60/2024
REP. 6100/2024
L. C. 22/2024

- gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

- [] sono [] coabitano presso la medesima casa familiare ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, risultando ammissibile, pertanto, la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 66 CCII;

- non risulta, inoltre, che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né che abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Si è ritenuto sussistente, inoltre, lo stato di sovraindebitamento dei consumatori, che risultano gravati da debiti per complessivi [] a fronte del solo stipendio percepito da Fabrizio [] (retribuzione mensile netta di circa []), necessario al mantenimento dell'intero nucleo familiare, composto altresì []

[] Lo stato di sovraindebitamento risulta, inoltre, comprovato dalla []

Si è ritenuto, inoltre, che non sussista la condizione ostativa di cui all'art. 69 CCII, ossia l'evidenza che i debitori avessero causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, come meglio si dirà infra.

Conseguentemente, con decreto del 19.01.2024, è stata disposta ex art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale e la comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC. []

[] Con il medesimo provvedimento è stata fissata, altresì, udienza per la discussione dell'istanza di omologa.

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

I debitori, pertanto, hanno provveduto a modificare la proposta ed il piano come risulta, altresì, dalla relazione del gestore della crisi depositata ai sensi dell'art. 70, co. 6 CCII, in data 27.02.2024.

In particolare, i ricorrenti hanno proposto di destinare al soddisfacimento dei creditori la somma complessiva pari a 105.419,14 euro, derivante dai redditi futuri del sig. [] da versarsi mediante n. 104 rate da 1.000 euro mensili, oltre ad una rata finale pari ad euro 1.419,14 euro, così per complessivi 8 anni e 9 mesi. Le suddette risorse garantirebbero il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale (Ader e Comune di [] il pagamento in misura pari al 75,24 % del credito assistito da ipoteca, il pagamento in misura pari al 65% dell'ammontare del credito vantato dall'avv. Monti, quale creditore privilegiato, il pagamento in misura pari al 10% dei crediti chirografari.

All'udienza del 15.04.2024, la discussione circa la domanda di omologa è stata rinviata, per consentire al creditore ipotecario, oggi Mediobanca s.p.a., di esaminare il piano e la proposta come da ultimo modificata dai debitori.

Alla successiva udienza del 15.04.2024, il creditore avv. Monti ha dichiarato di non avere osservazioni rispetto al piano mentre Mediobanca s.p.a. si è riportata ai propri atti, opponendosi all'omologazione. I debitori, invece, hanno insistito nell'accoglimento della domanda ed il Giudice designato si è riservato di provvedere.

All'esito dell'udienza, con atto depositato nella medesima data, i ricorrenti hanno proposto domanda di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, in ipotesi di diniego dell'omologazione.

2. Sulla composizione del Tribunale.

Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, deve osservarsi, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 71, co. 10 CCII, il Giudice, in caso di diniego dell'omologazione, provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. La medesima disposizione prevede, tuttavia, che, su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, si dichiari l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli art. 268 CCII. Sul punto, deve rilevarsi come l'art. 70 CCII assegni al giudice monocratico la decisione circa la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mentre l'art. 270 CCII demanda la decisione in merito all'apertura della liquidazione controllata al Tribunale in composizione collegiale. Considerato che i debitori hanno avanzato, in via principale, domanda di omologa del piano di ristrutturazione e, in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata, si ritiene che la decisione circa tutte le domande proposte debba essere rimessa al Tribunale in composizione collegiale, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 281 *novies* c.p.c., anche al fine di evitare decisioni contrastanti e separatamente impugnabili. (in termini analoghi cfr. Trib. Catanzaro, sent. n. 15/2023 del 5.06.2023, reperibile su il caso.it.).

3. Sul diniego dell'omologazione.

È possibile, pertanto, esaminare la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dai ricorrenti.

Come si è anticipato (*supra* sub. par. 1), Mediobanca Premier s.p.a. (già CheBanca! S.p.a.) si è opposta all'omologazione del piano, anche a fronte delle modifiche proposte dai debitori.

Il suddetto creditore vanta un credito derivante dal contratto di mutuo stipulato nel 2007 dagli odierni ricorrenti con Micos Banca s.p.a. (poi CheBanca! S.p.a. ed oggi Mediobanca Premier S.p.a), assistito da ipoteca volontaria gravante sull'immobile di proprietà dei debitori, [REDACTED]

[REDACTED]

Il creditore, in particolare, ha dedotto che i ricorrenti avrebbero volutamente e consapevolmente contribuito ad aggravare la propria situazione patrimoniale e reddituale ed ha contestato la carenza dei *“requisiti oggettivi per la fattibilità del piano”*.

Quanto al primo aspetto, le osservazioni vanno ricondotte alla previsione della causa ostativa di cui all'art. 69, co. 1 CCII, che non consente al consumatore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel caso in cui abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Circa l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1 CCII, deve evidenziarsi che la valutazione deve compiersi, in primo luogo, avuto riguardo al momento in cui i debitori hanno assunto le obbligazioni poi inadempite ed in particolare con riguardo alla conclusione del contratto di mutuo. Occorre precisare, infatti, che il credito vantato dall'istituto di credito (pari a 127.600,00 euro) costituisce la voce di gran lunga più rilevante rispetto al complessivo indebitamento dei ricorrenti ([REDACTED]) e la causa del sovraindebitamento deriva proprio dall'incapacità di far fronte alle rate del suddetto mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare. Come già osservato con decreto del 19.01.2024 e come, altresì, ritenuto dal gestore della crisi, deve osservarsi che al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempite i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Al momento della stipula del contratto, infatti, i debitori potevano contare su un reddito complessivo medio pari a [REDACTED]. Successivamente, risulta che la sig.ra [REDACTED] abbia cessato la propria attività lavorativa (peraltro fonte di redditi modesti) a partire dalla nascita del primo figlio, [REDACTED], invece, ha regolarmente lavorato fino al 2017, anno in cui ha perso la propria occupazione lavorativa. Il gestore della crisi, nondimeno, ha dato atto che negli anni dal 2017 al 2019 [REDACTED] ha tentato, senza successo, di esercitare attività lavorativa quale agente di commercio. Non risultano, tuttavia, debiti residui relativi a tale attività ed alla impresa individuale che è stata cancellata dal registro delle imprese. Il gestore, inoltre, ha evidenziato alcune movimentazioni su un conto corrente intestato al debitore, [REDACTED] in relazione al periodo compreso tra il 2018 ed il 2022. L'esperto ha prodotto, in allegato, alla propria relazione integrativa un'analisi completa delle movimentazioni afferenti al suddetto conto, dalle quali, nel periodo di riferimento (1.09.2018 al 7.12.2022), è possibile evidenziare una differenza negativa di 31.214,00 euro. Appare, pertanto, che [REDACTED] da parte del debitore sia conseguito alla [REDACTED] e, quindi, che tali circostanze siano successive all'emergere della causa propria del sovraindebitamento. [REDACTED]

[REDACTED]

Invero, appare opportuno ricordare, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 67, co. 4 CCII è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. Occorre ribadire, poi, che deve ritenersi astrattamente omologabile un piano che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta (in questi termini *Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019*, con riferimento alla disciplina previgente).

La valutazione circa la convenienza della proposta è riservata, in primo luogo, ai creditori ma, in caso di contestazioni, il Giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 71, co. 9 CCII). Nel caso in cui tale condizione non si verifichi, il piano del consumatore non può essere omologato.

Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, pertanto, si tratta di verificare se il credito vantato da Mediobanca Premier s.p.a. (già CheBanca! S.p.a.) possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata.

Occorre rilevare, pertanto, che il credito vantato da Mediobanca ammonta, allo stato, a complessivi 127.600,00 euro, di cui 115.027,05 garantiti dall'ipoteca volontaria gravante sull'immobile pignorato, oltre interessi sul capitale maturandi, e 12.572,98 euro al rango chirografario. Il suddetto bene è stato stimato [REDACTED]. L'esperto stimatore, [REDACTED] ha attribuito al compendio pignorato un valore di mercato pari a 120.691,59 euro, mentre il valore ai fini della vendita coattiva è stato determinato nel minore importo di euro 101.587, 85 euro (all'esito della riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, spese di regolarizzazione urbanistica e catastale, come previsto dall'art. 568, co. 2 c.p.c.).

L'immobile, pertanto, era stato posto in vendita [REDACTED] al prezzo base di 102.000,00 euro, con offerta minima pari a 76.500,00 euro.

Nella proposta, così come da ultimo modificata, a Mediobanca Premier s.p.a. è stato offerto il pagamento dell'importo pari a 84.546,00 euro, in relazione al credito assistito da garanzia ipotecaria, e dell'importo pari ad euro 1.257,29 euro, con riferimento al credito chirografario, mediante versamenti rateali in un arco temporale di 8 anni e nove mesi.

Con riguardo al credito ipotecario, pertanto, è stato offerto il pagamento di una somma superiore all'offerta minima prevista in ipotesi di vendita coattiva dell'immobile oggetto della garanzia reale,

ma inferiore finanche al prezzo base e con versamenti rateali in un arco temporale molto lungo. Dall'esame degli atti, peraltro, risulta che il suddetto immobile era stato in precedenza aggiudicato [REDACTED] al prezzo di euro 148.000,00. Anche volendo ritenere che l'offerta avanzata da quest'ultimo fosse giustificata da motivi solidaristici legati [REDACTED] non è controverso che all'ultimo esperimento di vendita avessero partecipato altri due offerenti. Tale circostanza conferma l'interessamento del mercato e la ragionevole possibilità di vendere l'immobile, all'esito della gara, ad un prezzo superiore rispetto a quello previsto per l'offerta minima e quantomeno pari al prezzo base. Risulta, inoltre, che attualmente il debitore Fabrizio Bellavista lavora in qualità di dipendente presso [REDACTED] percependo uno stipendio netto mensile pari a circa [REDACTED] a fronte di spese mensili del nucleo familiare, allo stato quantificate in euro 1.900,00. In ipotesi di liquidazione controllata, pertanto, lo stipendio del debitore concorrerebbe a formare l'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori, al netto di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare, per almeno 3 anni.

Sussistono, quindi, fondati motivi che consentono di ritenere che, nello scenario della liquidazione controllata, il credito dell'opponente potrà essere soddisfatto in tempi più celeri e con prospettive di soddisfacimento superiori rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A fronte delle contestazioni circa la convenienza della proposta da parte del creditore ipotecario ed in ragione delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere respinta.

4. Sui presupposti per l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei ricorrenti

Come si è anticipato, all'esito dell'udienza, con atto depositato nella medesima data, i ricorrenti hanno proposto domanda di apertura della liquidazione controllata dei propri beni in via subordinata, ossia in ipotesi di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Deve osservarsi, in primo luogo, che l'istanza risulta ammissibile, in quanto l'art. 70 CCII, co. 10 CCII, prevede espressamente che *"in caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti"*. La disposizione non prevede alcuna decadenza o preclusione in capo ai debitori, potendosi desumere, anzi, che l'istanza possa essere proposta nel corso del procedimento, anche per ragioni di economia processuale, nell'ipotesi in cui, all'esito del contraddittorio con i creditori, emergano ragioni che possano ostare all'omologazione del piano proposto, come accaduto nel caso di specie.

Tanto chiarito, deve ritenersi che sussistono i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata.

Invero, la relazione redatta dall'OCC, come anticipato, contiene anche l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII. Circa la sussistenza dei presupposti soggettivi (quanto alla qualifica di consumatori in capo ricorrenti) ed oggettivi (quanto allo stato di sovraindebitamento), infine, si è ampiamente detto nei paragrafi che precedono ed ai quali si rimanda.

La domanda di liquidazione controllata, pertanto, può essere accolta.

Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII.

Dal giorno della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, inoltre, nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita (ex art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCCI).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura. Al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 lett. b) CCI, deve aversi riguardo a quanto occorrente per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori.

Allo stato, provvisoriamente, deve essere esclusa dalla liquidazione la quota di stipendio mensile percepita dal debitore pari ad euro 1.900,00, tenuto conto della quantificazione circa le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, come operata dai ricorrenti e ritenuta congrua dal Gestore della crisi. I debitori, nondimeno, avranno l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infine, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Dai richiamati principi che governano la procedura di liquidazione controllata, ne consegue, altresì, che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà dei debitori, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di

liquidazione. I ricorrenti, nondimeno, possono essere autorizzati provvisoriamente all'utilizzo delle autovetture, che costituiscono gli unici mezzi a disposizione per le esigenze di lavoro e familiari.

Non devono essere ricompresi nella liquidazione, infine, i beni mobili dei debitori rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

P.Q.M.

RIGETTA

la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dai ricorrenti;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

liquidatore della procedura il Gestore, già incaricato dall'OCC, **la dott.ssa Claudia Brambilla**

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. e ad esclusione delle autovetture per le quali vi è l'autorizzazione all'utilizzo come indicato in parte motiva;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità dei debitori;

DETERMINA

in 1.900,00 euro mensili la somma non compresa nella liquidazione, da lasciarsi nella disponibilità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. B CCII, salva ogni successiva valutazione demandata al G.D.;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive

né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;

- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione

risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga inserita nel sito internet del Tribunale, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali, e quindi con oscuramento di tutti i dati relativi ai ricorrenti ed al proprio nucleo familiare (ad eccezione di nome, cognome e codice fiscale dei ricorrenti);

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI.


Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, 24/06/2024


IL GIUDICE EST.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlati



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 25 GIU 2024

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Antonietta Liberatore